



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Diciottesima Sezione Civile

IL GIUDICE Onorario

- Il giorno 27 Gennaio 2022

- Visto l'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020;
- Visto il proprio provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Lette le note depositate da parte ricorrente;
- Lette le memorie di parte resistente;
- Esaminati i documenti in atti;
- Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente:

N. R.G. 2 [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice onorario dr.ssa Adele Pezone ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:

TRA

[REDACTED], nato il 14.12.1953 a Sao Paulo (Brasile);
[REDACTED], nato l'1.5.1980 a Sao Paulo (Brasile); [REDACTED] S, nata il 15.9.1981 a Sao Paulo (Brasile); [REDACTED] S
[REDACTED] I, nato l'11.5.1984 a Sao Paulo (Brasile); [REDACTED]
[REDACTED] S, nata il 25.7.1986 a Sao Paulo (Brasile), con il patrocinio dell'Avv. Mauro Ciappetta e dell'Avv. Stabilito Nogueira da Silva Ivani, con elezione di domicilio in Cinisello Balsamo (MI), piazza Turati N. 6 presso lo studio dei difensori;

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti di [REDACTED], cittadino italiano, nato in Italia il 25.8.1921 a Musocco - Milano.

Il Ministero si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art.3 del

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, senza contestare il merito e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Esponevano i ricorrenti:

*I ricorrenti, cittadini brasiliani, sono discendenti di [redacted] nato il 25.8.1921 a [redacted] (all'epoca comune autonomo, dal 1923 unito al Comune di Milano; doc. 1), emigrato in Brasile, qui sposatosi l'8.9.1951 nella città di San Paolo (Brasile) con [redacted] (doc. 2), senza essere stato naturalizzato cittadino brasiliano e quindi senza mai aver perso la cittadinanza italiana, come attestato dal "certificato negativo di naturalizzazione" rilasciato il 2.10.2020 dal dipartimento delle Migrazioni della Segreteria nazionale di giustizia e cittadinanza del ministero della Giustizia brasiliano (doc. 3). [redacted] morì in Brasile il 19.12.2001 (doc. 4). [redacted] ha trasmesso la cittadinanza italiana ai suoi discendenti iure sanguinis, fino ad arrivare agli odierni ricorrenti, secondo i seguenti passaggi generazionali. 1) Come detto, [redacted] si sposò in Brasile con [redacted]. Dall'unione nacque il 14.12.1953 il loro figlio [redacted] (doc. 5) - **odierno ricorrente** -, coniugatosi il 5.5.1979 con [redacted] (doc. 6) 2) Dall'unione coniugale fra [redacted] - **odierno ricorrente** - e [redacted] sono nati: A) l'1.5.1980 [redacted] - **odierno ricorrente** - (doc. 7), sposatosi il 13.11.2010 con [redacted] (doc. 8), dalla cui unione sono nati: A1) il 29.3.2019 [redacted] (doc. 9); A2) il 29.5.2016 [redacted] (doc. 10). B) il 15.9.1981 [redacted] - **odierna ricorrente** - (doc. 11), sposatasi il 17.5.2018 con [redacted] (doc. 12; a seguito del matrimonio ha assunto il nome di [redacted] S), dalla cui unione sono nati: B1) il 19.1.2012 [redacted] (doc. 13); B2) il 30.3.2009 [redacted] (doc. 14). C) l'11.5.1984 [redacted] - **odierno ricorrente** - (doc. 15), sposatosi il 5.9.2015 con [redacted] (doc. 16); dall'una unione è nata il 31.5.2017 [redacted] (doc. 17). D) il 25.7.1986 [redacted] - **odierna ricorrente** -, sposatasi il 6.6.2017 con [redacted] (doc. 18; a seguito del matrimonio ha assunto il nome di [redacted]*

Preliminarmente, in rito, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.

Dalla documentazione depositata in atti risulta che il sig. [redacted] è nato in Italia il 25.8.1921 a Musocco - Milano.

Risulta che [redacted] non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" ai figli che l'avevano tramessa a loro volta ai loro discendenti.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.

In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano [redacted] prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto

avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.

Tuttavia nell'anno 2020 i ricorrenti hanno presentato al Consolato generale d'Italia a San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti – in linea diretta di cittadino italiano. L'istanza è stata regolarmente accettata, protocollata dallo stesso Consolato, senza formulare successivamente alcuna osservazione. Ebbene la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il Consolato Generale d'Italia a San Paolo - voce "Lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana", nell'anno 2020 aveva in corso la evasione di richieste formulate nel 2008-2009-2010; dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del Consolato Generale d'Italia a San Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.

Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il tribunale,

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED], nato il 14.12.1953 a Sao Paulo (Brasile); [REDACTED] I, nato l'1.5.1980 a Sao Paulo (Brasile); [REDACTED] S, nata il 15.9.1981 a Sao Paulo (Brasile); [REDACTED] MENETES COZZI, nato l'11.5.1984 a Sao Paulo (Brasile); [REDACTED] ZI

[REDACTED] nata il 25.7.1986 a Sao Paulo (Brasile), sono cittadini italiani;

Ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato

civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27/01/2022

IL GIUDICE
dr.ssa Adele Pezone